

# LE PROSPETTIVE DI RIFORMA DEI CAL DOCUMENTO DI PROPOSTE APPROVATO DAL COORDINAMENTO NAZIONALE PERMANENTE DEI CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI NELLA RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2016

\*\*\*

## 1. Il quadro d'insieme.

#### ☐ IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE

La necessità di una riforma dei CAL è avvertita da tempo. La previsione di cui all'art. 123, comma 4, Cost., introdotta dalla l. costituzionale n. 3/2001, per il quale "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali" ha costituito una grande innovazione, facendo assumere per la prima volta ad un istituto di rappresentanza degli enti locali rilevanza costituzionale. L'attuazione di tale previsione costituzionale è stata tuttavia caratterizzata da alcuni rilevanti elementi di **criticità**. La disposizione di cui all'art. 123, comma 4, Cost. non è stata toccata dalla riforma costituzionale in corso di approvazione. Il Coordinamento nazionale permanente dei CAL si propone quale promotore di un confronto per rafforzare la funzione attribuita ai CAL dalla Costituzione, secondo coordinate e coerenti iniziative di revisione degli ordinamenti regionali, in un anno d'importanza cruciale per il riequilibrio dei poteri fra Stato, Regioni e Autonomie locali. Ciò nella consapevolezza, che dev'essere rafforzata, di come il fondamento costituzionale dei CAL sia un'importante risorsa per le Autonomie locali, per valorizzarne il ruolo, per favorire rapporti istituzionali corretti e collaborativi con le Regioni e per rappresentare, tramite il Coordinamento nazionale permanente dei CAL, lo stato e l'evolversi di questi rapporti al Parlamento e agli altri organi dello Stato.

## ☐ LA FASE DELLA RISCRITTURA DEGLI STATUTI

L'effettiva istituzione dei Consigli è concomitante con la stagione della riscrittura degli Statuti regionali, conseguente alla riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione. La maggior parte dei nuovi Statuti vengono approvati intorno alla metà del primo decennio successivo alla riforma,<sup>1</sup> ma in alcune Regioni tale approvazione è avvenuta più di recente ed in qualche caso è ancora in corso.<sup>2</sup> Fatta

<sup>1</sup> Senza pretesa di completezza e con l'esclusione delle Regioni a statuto speciale: gli Statuti del Lazio e della Puglia risalgono al 2004; quelli di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria al 2005, quello dell'Abruzzo al 2007

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lo Statuto della Lombardia è del 2008, quello del Veneto del 2012. Lo Statuto del Molise, dopo una serie di complesse vicissitudini, è stato approvato nel 2014 e quello della Basilicata è per l'appunto in corso di approvazione, restando tuttora vigente quello del 1971, pur con le modifiche apportate nel



eccezione per le Regioni che, come la Toscana, già disponevano di una legge sui Consigli delle Autonomie Locali, la loro istituzione è in ogni caso successiva alla nuova stagione statuaria, sì che ad oggi vi sono Regioni in cui il CAL non è ancora istituito o non è ancora funzionante.<sup>3</sup> A questa evoluzione del fenomeno nelle Regioni a Statuto ordinario, si sono accompagnate significative esperienze di istituzione dei CAL in alcune Regioni a Statuto speciale e Province Autonome e ciò nonostante l'inapplicabilità a tali enti della previsione di cui all'art. 123, comma 4, Cost.<sup>4</sup>

# ☐ IL PROFILO "IDENTITARIO"

In questo percorso di attuazione della norma costituzionale, i CAL hanno sofferto di un inevitabile grado di "debolezza", anche per ciò che attiene ai profili di carattere **"identitario"**. A questo hanno concorso una serie di fattori:

- i ritardi nella loro istituzione;
- la difficoltà incontrate in questi anni dagli enti locali, soprattutto a causa dei vincoli di finanza pubblica;
- l'estrema frammentarietà, nel novero delle diverse esperienze regionali, sia della disciplina organizzativa dei CAL che di quella relativa alle loro funzioni;
- un'obiettiva incertezza derivante dall'estrema sinteticità della previsione di cui all'art. 123, comma 4, Cost. la quale, fatta eccezione per il riferimento alla funzione consultiva, non offre alcuna indicazione in ordine al contenuto minimo delle funzioni e della struttura organizzativa dei CAL, rimettendone quindi l'intera disciplina agli statuti ed alle leggi regionali.<sup>5</sup>

#### ☐ IL COORDINAMENTO NAZIONALE

tempo. Si tenga altresì conto che alcuni statuti, pur essendo già stati sostituiti dopo la modifica del Titolo V Cost., sono stati di recente ampiamente rinnovati, come nel caso della Calabria e della Campania

- <sup>3</sup> E' il caso del Veneto, della Basilicata, del Molise, della Campania, ma anche della Puglia, che pure dispone non solo, così come il Veneto, il Molise e la Campania, di apposita previsione statutaria, ma anche di una legge regionale risalente al 2006 e mai attuata.
- <sup>4</sup> Si tratta del Friuli Venezia Giulia, della Sardegna, della Provincia Autonoma di Trento ed infine, seppur con altra denominazione, della Provincia Autonoma di Bolzano,
- <sup>5</sup> Tale considerazione aveva indotto a riflettere in ordine all'opportunità di porre mano anche ad una revisione del testo dell'art. 123, comma 4, Cost., costituzionalizzando alcuni principi minimi essenziali sia in ordine all'organizzazione che alle funzioni dei CAL, valevoli quindi per tutte le regioni, quanto meno per quelle a statuto ordinario, ma senza escludere la possibilità di una disciplina applicabile anche alle regioni a statuto speciale. Al momento, considerata la prevista approvazione della riforma costituzionale in corso, che non incide sull'art. 123, questa riflessione, che può e deve esser comunque ripresa, non esime dal prendere in considerazione prospettive di più breve termine concernenti al riforma dei CAL con gli strumenti della legislazione regionale.



L'istituzione del **Coordinamento Nazionale** ha rappresentato il tentativo di dare una prima risposta ad una tale esigenza di rafforzamento, ponendosi innanzitutto l'obiettivo di raccogliere e confrontare le varie esperienze formatesi a livello regionale in sede di istituzione e funzionamento dei CAL e di elaborare proposte dirette, per quanto possibile e senza pregiudizio per l'autonomia regionale, a rendere comuni alcuni tratti funzionali ed organizzativi.

#### ☐ LA COMPOSIZIONE

Le fonti regionali sono molto eterogenee tra di loro. Ciò rileva in particolar modo per la **composizione** dei CAL. Abbiamo innanzitutto modelli per i quali i CAL sono costituiti esclusivamente da amministratori degli enti locali. Alcuni sono individuati quali componenti di diritto<sup>6</sup> ed altri eletti sulla base di meccanismi di tipo proporzionale variamente disciplinati, soprattutto, dalle leggi regionali.<sup>7</sup> In alcune regioni questo sistema è temperato dalla presenza di un numero delimitato, scelto sempre su base elettiva, di presidenti dei consigli comunali o provinciali.<sup>8</sup> Modelli di tipo "misto" sono quelli che vedono la compresenza, nel CAL, sia di amministratori che di consiglieri comunali o provinciali, selezionati sempre per via elettiva, in alcuni casi sulla base di specifici collegi comprendenti città suddivise per numero di abitanti.<sup>9</sup> In altri casi i collegi sono suddivisi per provincia<sup>10</sup> ed in altri ancora si prevede un collegio unico regionale.<sup>11</sup> All'opposto si collocano le Regioni che hanno adottato un sistema di rappresentanza basato presso che esclusivamente sugli organi assembleari.<sup>12</sup>

#### ☐ LA PRESENZA DELLE ASSOCIAZIONI

Nella normativa regionale si rinvengono poi soluzioni molto variegate anche per quanto attiene ad altri profili, ancorché meno "centrali" rispetto alla composizione

<sup>9</sup> Umbria

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Generalmente presidenti di province e sindaci di città capoluogo, ma non mancano soluzioni che individuano, quali componenti di diritto, i sindaci di città con un determinato numero di abitanti (Emilia Romagna, Umbria)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Questo è il sistema previsto per Sardegna, Molise, Marche, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Calabria, Abruzzo.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> E' il caso della Toscana e della Liguria.

<sup>9</sup> I Imbria

 $<sup>^{\</sup>rm 10}$  Calabria, Abruzzo e Marche, ma per l'elezione dei Sindaci

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Lazio, Piemonte, ma anche Toscana per l'elezione dei sindaci e dei presidenti dei consigli, Emilia Romagna per l'elezione dei sindaci. Nel caso della Lombardia l'elezione dei sindaci è delegata all'ANCI regionale.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Innanzitutto la Puglia, ancorchè, come si è visto, la legge regionale è rimasta completamente inattuata. La Campania, inoltre, anche qui con disposizione che resta in attesa di essere applicata, ha previsto la presenza, come membri di diritto, dei sindaci delle città capoluogo e dei presidenti di provincia, rimettendo per il resto al meccanismo elettorale proporzionale di altri 29 rappresentati dei comuni, suddivisi questi ultimi in due fasce di abitanti ed infine di un consigliere provinciale. L'elettorato attivo è attribuito rispettivamente ai consiglieri comunali e provinciali.



dei CAL. In più di un caso è previsto che al CAL partecipino **i rappresentanti delle associazioni degli enti locali**.<sup>13</sup> In alcuni casi tale partecipazione è a pieno titolo, mentre in altri la presenza di detti rappresentanti è prevista solo in funzione consultiva. Alcune leggi regionali prevedono poi la partecipazione, senza diritto di voto e su singolo invito, dei rappresentanti di vari enti e autonomie funzionali (università, camere di commercio, istituti scolastici), così come assessori regionali etc.<sup>14</sup>

## ☐ LA DURATA IN CARICA

Ulteriori profili di una disciplina differenziata si rinvengono nella **durata in carica** dei componenti del CAL. Generalmente questa coincide con la legislatura regionale, ma non mancano soluzioni che prevedono la decadenza dell'intero organo in caso di significativi mutamenti nelle amministrazioni rappresentante.<sup>15</sup> Generale è poi la previsione di decadenza in caso di cessazione dalla carica rappresentativa di provenienza (sindaco, consigliere comunale o provinciale etc.).

## ☐ LE FUNZIONI (RINVIO)

Tutto ciò per quanto attiene alla composizione dei CAL, mentre un diverso e più complesso capitolo concerne **le funzioni** ad essi assegnate. Si tratta di un profilo che non può essere esaminato in questa sede e che necessita tuttavia di specifico approfondimento. La gamma delle funzioni riferite ai CAL, in alcuni casi concretamente esercitate ed in altri meramente potenziali, è infatti ormai molto più ampia della semplice e tradizionale funzione consultiva.

\*\*\*

## 2. I principi e gli obiettivi di una "riforma."

11

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> La legge regionale del Piemonte prevede che vi partecipino i presidenti regionali di ANCI, ANPCI, Lega Autonomie, UNCEM ed UPP. La legge della Lombardia include i presidenti regionali di ANCI, UPI, UNCEM ed AICCRE. Quella ligure di ANCI, UPI ed ARLEM. Quella del Lazio prevede la partecipazione dei presidenti di ANCI, UPI, UNCEM, Lega Autonomie ed AICCRE. Si tratta, in questi casi, di una partecipazione "a pieno titolo". Prevedono invece una partecipazione di tali enti senza diritto di voto le leggi regionali di Abruzzo e Toscana.

 $<sup>^{14}</sup>$  V. ad es. leggi regionali Piemonte e Lombardia, per quanto riguarda Università, enti di ricerca e camerali. Assai più frequente la previsione relativa all'assessore regionale competente.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ad esempio, "nel caso di elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni della Regione" (legge regionale Umbria, n. 20/08, come di recente novellata). La legge regionale emiliana non prevede scadenze, stabilendo tuttavia che il CAL viene rinnovato nella componente elettiva "entro 90 giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà degli elettori della regione" (art. 5. l.r. 13/09). Ancora, la legge regionale delle Marche prevede che " Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato, con le procedure di cui agli articoli 2 e 3, entro novanta giorni dalla elezione per il rinnovo degli organi della maggioranza dei Comuni della regione" (art. 8. l. n. 4/07).



#### ☐ ARMONIZZARE LA NORMATIVA REGIONALE

Al fine di rafforzare i CAL occorre porsi l'obiettivo di armonizzare la normativa regionale esistente, a partire dalla legislazione, verificando di volta le possibilità di intervento nel rispetto delle previsioni contenute negli statuti. Ciò senza escludere eventuali interventi statutari, ove possibile e necessario.

## ☐ OMOGENEIZZARE I CRITERI DI COMPOSIZIONE

Un intervento di razionalizzazione della struttura dei CAL dovrebbe innanzitutto cercare di renderne il più possibile omogenei i criteri di composizione. Sotto questo profilo, sembra del tutto corretto che siano ad esempio le singole regioni ad individuare fasce territoriali di rappresentatività dei comuni, ai fini della formazione dei collegi elettorali, trattandosi di scelte strettamente connesse alla morfologia del territorio ed in questa prospettiva si giustifica anche l'autonomia regionale nella individuazione dei collegi. Al contrario, difficilmente comprensibile appare una radicale disomogeneità per quanto attiene alla scelta tra la rappresentanza di sindaci o di presidenti di provincia e la rappresentanza dei consigli. La polarità tra queste due opzioni è anche il frutto di una discussione mai del tutto sopita in ordine alla natura dei CAL. In maniera molto schematica e riduttiva, possiamo dire che coloro che ne accentuano la natura "parlamentare", sulla base della ricostruzione in termini di "seconda camera" accanto al Consiglio Regionale, tendono a valorizzare la rappresentanza dei consigli, al contrario di quanti pongono l'accento sulla funzione di "rappresentanza degli interessi" degli enti locali, i quali valorizzano tendenzialmente la presenza dei sindaci e comunque degli amministratori.

#### ☐ UN SISTEMA "MISTO"

In realtà tale contrapposizione potrebbe essere superata, senza dover necessariamente ricondurre entro lo schema di modelli teorici astratti un organo quale il CAL che assolve tipicamente funzioni diverse. Sotto altro profilo non si può non considerare, da una parte, come l'attuale ordinamento comunale attribuisca al sindaco una funzione di rappresentanza dell'ente che va indubbiamente ben oltre quella dell'organo esecutivo. Dall'altra parte, i sistemi che prevedono una composizione del CAL prevalentemente, se non esclusivamente basata sulle rappresentanze consiliari, scontano di fatto notevoli difficoltà di funzionamento. Il che non può essere solo il frutto di una casualità. L'individuazione di un **equilibrato sistema "misto"** costituisce l'obiettivo che un'opera di armonizzazione della normativa regionale dovrebbe porsi, individuando un punto di equilibrio tra un'intelaiatura di base di carattere comune e le concrete distinte soluzioni, fondate, ognuna, sulle specificità regionali.

#### ☐ LA DURATA DELLE CARICHE



Auspicabilmente uniformate dovrebbero esser poi le regole in ordine alla durata delle cariche, trattandosi di questione suscettibile di interessare allo stesso modo tutti gli ordinamenti regionali.

## ☐ IL RAPPORTO CON LE CONFERENZE E I TAVOLI ISTITUZIONALI

I CAL andrebbero inoltre tenuti **distinti dalle Conferenze Regioni - autonomie locali**, ove queste tuttora persistono. Il sistema delle Conferenze si basa su di un modello che è già *ab origine*, a partire dalla stessa configurazione della struttura dell'organo, di tipo concertativo.

I CAL costituiscono, al contrario, una forma di "rappresentanza istituzionale" degli enti locali. Il che non esclude che tale rappresentanza possa poi giungere a forme di accordo, di intesa o di concerto con la rappresentanza regionale. La sovrapposizione di questi diversi organismi determina confusione in ordine ai ruoli ed alle funzioni reciproche, ingenerando la percezione del CAL come di un semplice organo aggiuntivo rispetto a quelli già esistenti.

L'obiettivo dovrebbe esser quello di un **definitivo superamento del sistema della Conferenze**, il quale richiede tuttavia un efficientamento dei CAL, anche attraverso una composizione più snella ed una **riarticolazione interna** che ne consenta una presenza nelle diverse sedi ove è richiesta senza dover necessariamente riprodurre ogni volta meccanismi di tipo assembleare.

Anche i rapporti con la Giunta Regionale ben possono essere ricondotti nell'ambito del CAL, come già avviene in molte regioni.

## ☐ L'ADEGUAMENTO ALLA LEGGE "DELRIO"

La legge "Delrio", infine (legge 56/2014) impone una necessaria modifica di molte leggi regionali contenenti la disciplina dei CAL ed in alcuni casi degli stessi statuti. I consigli provinciali, nella nuova configurazione, sono organi che hanno natura e funzioni assai diverse dalle vecchie assemblee ad elezione diretta ed appare scarsamente giustificabile, là dove le rappresentanze di tali consigli all'interno del CAL sono variamente previste nelle leggi regionali o negli statuti, che tali rappresentanze permangano.

In questo senso è intervenuta la Regione Umbria che, con legge regionale 2 ottobre 2014, n. 18, novellando la precedente legge regionale n. 20 del 2008, ha escluso dalla rappresentanza nei CAL sia i consiglieri provinciali che le Unioni di Comuni.

La Regione Toscana, con la legge 7 novembre 2014, n. 63, ha adottato una soluzione transitoria, stabilendo che " Nelle more della riforma della disciplina del Consiglio delle autonomie locali [...] in deroga alle ordinarie procedure di rinnovo di tale organismo di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 [...], il Presidente della Giunta regionale provvede alla dichiarazione di decadenza dei componenti del CAL che, a seguito delle elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative svoltesi nell'anno 2014, siano cessati dalla propria carica e, contestualmente, alla sostituzione dei sindaci dei comuni capoluogo e dei presidenti delle province, quali componenti di diritto, ai sensi dell'articolo 9, primo periodo del comma



6, della l.r. 36/2000, nonché alla presa d'atto della permanenza nel CAL dei componenti elettivi che, a seguito delle suddette elezioni, sono stati confermati nella rispettiva carica amministrativa". Il problema di una riforma del Consiglio delle Autonomie Locali viene quindi espressamente previsto quale necessità a breve termine da tale disposizione di legge, anche perché allo stato il CAL funziona con un numero inferiore di componenti rispetto alla composizione prevista dalla l.r. n. 36/2000.

### ☐ IL RUOLO CENTRALE DEI COMUNI

Nella nuova configurazione del CAL, il ruolo centrale non potrà che essere assunto dai **Comuni.** La Provincia, nella sua nuova e diversa configurazione di area vasta, dovrà essere rappresentata dal suo Presidente, così come dovrà essere chiamato a far parte del CAL il Sindaco metropolitano<sup>16</sup>, e ciò in ragione di quanto essi rappresentano, ovvero l'esercizio delle stesse funzioni proprie dell'ente locale su una scala più vasta. Occorrerà, a quel punto, introdurre ulteriori elementi di coordinamento per il caso in cui tali soggetti siano già rappresentati nella loro veste di sindaci delle città più importanti.

#### ☐ GLI ALTRI "ENTI LOCALI"

Una questione aperta attiene al novero dei soggetti ricompresi nell'espressione "enti locali" di cui al comma 4, art. 123 Cost. La questione è stata al centro di discussioni in dottrina sin dall'emanazione della norma costituzionale e le soluzioni proposte dagli Statuti e dalle leggi regionali sono ancora una volta le più varie. Non mancano previsioni dirette a ricomprendere in tale dizione e, quindi, nel novero degli enti destinati ad essere rappresentati nei CAL, anche le unioni di comuni, le comunità montane o altre forme associative previste dagli ordinamenti regionali. Le soluzioni non potranno che esser diverse a livello regionale, anche in ragione dei differenti moduli, in ogni regione, le forme associative dei comuni e/o altri enti intermedi assumono. Dovrebbe tuttavia restare fermo il criterio per cui il CAL è essenzialmente organo di rappresentanza dei "comuni." Una soluzione basata sulla sola rappresentanza comunale, con l'aggiunta dei presidenti di provincia, avrebbe il pregio di un'indubbia maggior linearità. Senza pregiudizio per eventuali criteri di rappresentatività anche differenziata - per ragioni geografiche od altro - dei singoli territori.

#### ☐ IL RAPPORTO CON L'ANCI

La legge "Delrio" e la trasformazione delle Province, rendendo centrale se non esclusiva, nel sistema delle autonomie locali, la funzione dei comuni, ha altresì concentrato nell'ANCI l'esercizio della rappresentanza di tipo associativo, con il previsto assorbimento delle funzioni rappresentative di UNCEM ed UPI. Queste

<sup>16</sup> Una previsione in tal senso è già contenuta nella legge regionale della Liguria.



circostanze rilanciano l'argomento del ruolo di tali associazioni nel rapporto con i CAL. Questione che, come si è visto, in alcuni casi si è tradotta anche nella diretta presenza dei loro rappresentanti nella composizione degli stessi CAL. In altre regioni, come nel caso della Lombardia, è viceversa previsto che delle strutture dell'ANCI ci si possa "avvalere" al fine di eleggere i rappresentanti degli enti locali nel CAL. La legge regionale 22/99 prevede che i rappresentanti dei sindaci siano eletti da assemblee "appositamente convocate da ANCI Lombardia, che sovrintende alle operazioni elettorali [...]" (art. 4).

ANCI, in questo caso, svolge un'essenziale funzione di supporto, pur tenendo inevitabilmente distinti compiti e funzioni. Il CAL, infatti, resta un organo (secondo la ricostruzione più diffusa, un organo della regione) inserito a tutti gli effetti nella più complessiva organizzazione dello stato, espressamente previsto dalla Costituzione, il quale deve necessariamente mantenere una sua distinta identità rispetto a fenomeni associativi di tipo privatistico.

Non sembra discostarsi da un simile modulo organizzativo neanche la legge provinciale di Trento 15 giugno 2015, n. 7. Nella sua versione originaria tale legge stabiliva che all'elezione dei componenti del CAL potesse provvedere una struttura consortile - costituita sotto forma di società cooperativa - tra tutti i comuni appartenenti alla Provincia di Trento. Peraltro le stesse norme subordinavano tale possibilità a che la Giunta provinciale verificasse la conformità delle modalità di elezione alle previsioni della medesima legge n. 7/2015, salvaguardando quindi i criteri di rappresentatività e le garanzie da essa stabiliti. Quest'ultima risulta oggi modificata. Nella versione attualmente vigente si prevede che i componenti del CAL, fatta eccezione per i membri di diritto, siano eletti da un'apposita assemblea dei sindaci, cui si aggiungono le assemblee speciali per le minoranze linguistiche. La legge prevede inoltre l'esistenza di un "consorzio", definito come "società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento." Tale consorzio assume funzioni di carattere sostanzialmente organizzativo, provvedendo alla convocazione delle assemblee, alla proclamazione degli eletti e al disbrigo di altre incombenze.

Anche da tale esperienza, di sicuro interesse per un approfondimento, emerge quindi la possibilità di individuare nell'ANCI una **struttura di supporto** di cui il CAL può avvalersi, rafforzandone i profili di carattere organizzativo e conservando tuttavia quell'indispensabile **autonomia dell'organo** strettamente connessa allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e da cui derivano i suoi poteri.

La funzione di supporto, al di là del caso specifico della legge trentina, può estrinsecarsi senz'altro nello svolgimento dei servizi di carattere amministrativo ed organizzativo, così come può prevedersi che le stesse strutture dell'ANCI siano utilizzate ai fini del miglior funzionamento degli organi del CAL, ferma restando, come si è già detto, l'autonomia di quest'ultimi. Le singole soluzioni devono essere ricercate a seconda della specificità regionale.



La legge della Provincia di Trento presenta peraltro ulteriori profili di interesse. Si prevede ad esempio che "Il Consiglio delle autonomie locali è dotato di autonomia contabile, amministrativa e organizzativa" e che il regolamento attuativo, che disciplina il funzionamento del CAL, "può prevedere le modalità e i casi nei quali possono essere attribuite funzioni deliberative, in luogo del Consiglio delle autonomie locali, a una giunta istituita in seno al consiglio, nonché funzioni consultive a commissioni speciali o permanenti." Entrambe le previsioni sono estremamente importanti. La prima lo è, nei limiti delle risorse disponibili, per ragioni evidenti, ma non meno importante è la seconda. Ove si intenda rafforzare il ruolo del CAL, anche attraverso la valorizzazione di tutte le funzioni che lo stesso può esercitare, occorrerà necessariamente rafforzarne anche la struttura ed una migliore articolazione interna, quanto meno nello svolgimento delle attività istruttorie, appare senz'altro opportuna. Tali soluzioni potranno essere coordinate con le articolazioni già esistenti, previste dall'attuale normativa.